

## STUDIO LEGALE

**Avv. Carlo Piccioli**

*Patrocinante in Cassazione*

*Professore incaricato Università degli Studi di Firenze*

*Facoltà "Cesare Alfieri"*

**Avv. Alessandro Sarteanesi**

*Patrocinante in Cassazione*

**Avv. Martina Mugnaini**

**Dott. Alessio Genito**

---

### Servizio di Brokeraggio Assicurativo - trasmissione bozza contratto AON

#### OSSERVAZIONI

Ho letto con attenzione sia il "disciplinare di incarico" che il "programma" che la Federazione intende sottoscrivere con AON.

In particolare soffermandomi sugli aspetti che si riferiscono a quanto viene indicato nel programma.

Alla pag. 2 in merito alla struttura della convenzione/accordo al secondo paragrafo si dice consequenzialmente al primo paragrafo: *"il versamento del premio sarà garantito quale quota parte del contributo obbligatorio versato da ogni TSRM per il rinnovo dell'iscrizione all'albo, a fronte del costo della polizza assicurativa e della relativa gestione da parte della Federazione nazionale dei Collegi"*.

A supporto della decisione vengono riportati alcuni *"riferimenti normativi e precedenti"* e poi di seguito *"modalità di riscossione"*.

Dai paragrafi ora indicati si comprende chiaramente che attraverso il pagamento della quota di iscrizione all'albo il soggetto TSRM provvederebbe al pagamento del premio assicurativo in favore dell'assicurazione che risulterà vincitrice della gara d'appalto.

A supporto di questa scelta si indica il contenuto dell'art. 14 del DLgs 233/46 con il quale si stabilisce *"il contributo annuo che ciascun Ordine o Collegio deve versare in rapporto al numero dei propri iscritti per le spese di funzionamento della Federazione"*; nonché una pronuncia della Corte Costituzionale (n.110 del 12.07.1967).

Ora è evidente che questi riferimenti non offrono alcun contributo alla scelta che si intende fare.

---

#### Studio Principale

Via Venti Settembre n.76 – 50129 Firenze

pec: [carlo.piccioli@firenze.pecavvocati.it](mailto:carlo.piccioli@firenze.pecavvocati.it)

Cod. Fisc. : PCCCRL58T23D612V – Part.Iva : 04083710485

#### Studio Secondario

Via Roma n.100 - 50028 Tavarnelle Val di Pesa (FI)

pec: [alessandro.sarteanesi@firenze.pecavvocati.it](mailto:alessandro.sarteanesi@firenze.pecavvocati.it)

Cod. Fisc. : SRTLSN73A12D612A - Part.Iva : 05293530480

#### Studio Secondario

Via San Gregorio n.53 - 20124 Milano

pec: [martina.mugnaini@firenze.pecavvocati.it](mailto:martina.mugnaini@firenze.pecavvocati.it)

Cod. Fisc. : MGNMTN83H48A564R – Pat. IVA: 06255360486

#### Studio Secondario

Via Magna Grecia n.30/a – 00183 Roma

Tel. 055/2466092 – 055/2346016

Fax 055/2260892

[avv.piccioli@piccioli.co](mailto:avv.piccioli@piccioli.co)

## STUDIO LEGALE

**Avv. Carlo Piccioli**

*Patrocinante in Cassazione*

*Professore incaricato Università degli Studi di Firenze*

*Facoltà "Cesare Alfieri"*

**Avv. Alessandro Sarteanesi**

*Patrocinante in Cassazione*

**Avv. Martina Mugnaini**

**Dott. Alessio Genito**

---

Ed in vero, il premio assicurativo pagato dai singoli non può in alcuna maniera essere assimilato ad una spesa *"per le spese di funzionamento della Federazione"* né la sentenza richiamata ha alcuna afferenza al caso di specie; la sentenza infatti si riferisce ad un caso di responsabilità disciplinare che niente ha a che veder con la questione che si deve affrontare.

Ora è evidente che in merito all'obbligo assicurativo per le professioni sanitarie non vi sia alcun dubbio circa l'obbligatorietà di contrarre una polizza assicurativa di tipo professionale a copertura dei rischi generati dallo svolgimento della professione ed è oltremodo chiaro che ormai la mancata stipula di un contratto di assicurazione produce una responsabilità anche di tipo disciplinare verso l'iscritto.

È oltremodo chiaro che in termini assoluti una proposta che contempra un grande numero di adesioni potenziali è certamente una scelta vincente sotto il profilo della capacità di abbassare il premio assicurativo per la forza contrattuale dei grandi numeri; ed è così chiaro che *"la soluzione della contraenza da parte della Federazione Nazionale, dal punto di vista organizzativo ed applicativo, di gran lunga la migliore e preferibile"* (sic!)

Purtroppo tuttavia ritengo che se pur sia in dovere della Federazione e dei Collegi verificare che tutti gli iscritti abbiano una polizza a copertura dei rischi per i danni verso terzi, diversa è la questione diretta ad imporre un marchio assicurativo specifico a tutti gli iscritti attraverso il pagamento della quota di iscrizione.

In sostanza, non ritengo assolutamente possibile che la Federazione possa imporre un contraente specifico a cui i TSRM sarebbero obbligati; è chiaro infatti che vi è una violazione del principio della libera contraenza che appartiene ad ogni cittadino, nondimeno a tutti i TSRM.

---

### Studio Principale

Via Venti Settembre n.76 – 50129 Firenze

Studio Secondario

Via Roma n.100 - 50028 Tavarnelle Val di Pesa (FI)

Studio Secondario

Via San Gregorio n.53 - 20124 Milano

Studio Secondario

Via Magna Grecia n.30/a – 00183 Roma

Tel. 055/2466092 – 055/2346016

Fax 055/2260892

avv.piccioli@piccioli.co

pec: [carlo.piccioli@firenze.pecavvocati.it](mailto:carlo.piccioli@firenze.pecavvocati.it)

Cod. Fisc. : PCCCRL58T23D612V – Part.Iva : 04083710485

pec: [alessandro.sarteanesi@firenze.pecavvocati.it](mailto:alessandro.sarteanesi@firenze.pecavvocati.it)

Cod. Fisc. : SRTLSN73A12D612A - Part.Iva : 05293530480

pec: [martina.mugnaini@firenze.pecavvocati.it](mailto:martina.mugnaini@firenze.pecavvocati.it)

Cod. Fisc. : MGNMTN83H48A564R – Pat. IVA: 06255360486

## STUDIO LEGALE

**Avv. Carlo Piccioli**

*Patrocinante in Cassazione*

*Professore incaricato Università degli Studi di Firenze*

*Facoltà "Cesare Alfieri"*

**Avv. Alessandro Sarteanesi**

*Patrocinante in Cassazione*

**Avv. Martina Mugnaini**

**Dott. Alessio Genito**

---

Per di più la formula usata nella **struttura della convenzione/accordo** secondo cui *"il versamento del premio sarà garantito quale quota parte del contributo obbligatorio"*, potrebbe esporre la Federazione quale primo contraente ad una responsabilità per inadempimento nel caso in cui il TSRM si rifiuti di pagare il premio attraverso la quota di iscrizione.

Al riguardo, è vero che nelle successive precisazioni si indica che la *"copertura è nulla per i TSRM che non regolarizzano la quota entro il 30 giugno"* ma la precisazione mi sembra poca cosa rispetto ad eventuali contenziosi e contrasti sull'interpretazione dell'accordo.

Un altro rischio è che in caso di contrasto fra l'assicuratore e l'assicurato TSRM, per esempio nel caso in cui l'assicuratore si rifiuti di pagare il sinistro, il TSRM chiami la Federazione a rispondere poiché male avrebbe scelto l'assicurazione medesima (responsabilità in eligendo).

Mi riservo un ulteriore approfondimento sulle singole clausole, pur ritenendo che il problema sollevato sia assorbente; a disposizione per ogni chiarimento.

Vi allego, la sentenza della Corte Costituzionale che, come detto, non mi pare conferente.

Avv. Carlo Piccioli



**Studio Principale**

Via Venti Settembre n.76 – 50129 Firenze

**Studio Secondario**

Via Roma n.100 - 50028 Tavarnelle Val di Pesa (FI)

**Studio Secondario**

Via San Gregorio n.53 - 20124 Milano

**Studio Secondario**

Via Magna Grecia n.30/a – 00183 Roma

Tel. 055/2466092 – 055/2346016

Fax 055/2260892

avv.piccioli@piccioli.co

pec: [carlo.piccioli@firenze.pecavvocati.it](mailto:carlo.piccioli@firenze.pecavvocati.it)

Cod. Fisc. : PCCCRL58T23D612V – Part.Iva : 04083710485

pec: [alessandro.sarteanesi@firenze.pecavvocati.it](mailto:alessandro.sarteanesi@firenze.pecavvocati.it)

Cod. Fisc. : SRTLSN73A12D612A - Part.Iva : 05293530480

pec: [martina.mugnaini@firenze.pecavvocati.it](mailto:martina.mugnaini@firenze.pecavvocati.it)

Cod. Fisc. : MGNMTN83H48A564R – Pat. IVA: 06255360486

# STUDIO LEGALE

**Avv. Carlo Piccioli**

*Patrocinante in Cassazione*

*Professore incaricato Università degli Studi di Firenze*

*Facoltà "Cesare Alfieri"*

**Avv. Alessandro Sarteanesi**

*Patrocinante in Cassazione*

**Avv. Martina Mugnaini**

**Dott. Alessio Genito**

---

**Corte cost., 12/07/1967, n. 110**

## **CORTE COSTITUZIONALE PROFESSIONI INTELLETTUALI**

**Fatto - Diritto P.Q.M.**

La Corte Costituzionale

ha pronunciato la seguente

Sentenza

nel giudizio di legittimità costituzionale dell' *art. 43, lett. c), della L. 22 gennaio 1934, n. 36*, sull'ordinamento delle professioni di avvocato e procuratore, promosso con deliberazione emessa il 13 novembre 1965 dal Consiglio dell'ordine degli avvocati e procuratori di Campobasso nel procedimento disciplinare a carico degli avvocati Testa Pasquale e Di Gregorio Gennaro, iscritta al n. 67 del Registro ordinanze 1966 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 118 del 14 maggio 1966.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

udita nell'udienza pubblica del 18 maggio 1967 la relazione del Giudice Michele Fragali;

udito il sostituto avvocato generale dello Stato Franco Casa massima, per il Presidente del Consiglio dei Ministri.

Svolgimento del processo - Motivi della decisione

Il provvedimento che il Consiglio dell'ordine degli avvocati e procuratori di Campobasso era chiamato ad assumere in base alla norma impugnata ha natura disciplinare. Tra le pene disciplinari è infatti compresa, dall'art. 40, n. 3, del *R.D.L.*

---

### **Studio Principale**

Via Venti Settembre n.76 – 50129 Firenze

pec: [carlo.piccioli@firenze.pecavvocati.it](mailto:carlo.piccioli@firenze.pecavvocati.it)

Cod. Fisc. : PCCCRL58T23D612V – Part.Iva : 04083710485

Studio Secondario

Via Roma n.100 - 50028 Tavarnelle Val di Pesa (FI)

pec: [alessandro.sarteanesi@firenze.pecavvocati.it](mailto:alessandro.sarteanesi@firenze.pecavvocati.it)

Cod. Fisc. : SRTLSN73A12D612A - Part.Iva : 05293530480

Studio Secondario

Via San Gregorio n.53 - 20124 Milano

pec: [martina.mugnaini@firenze.pecavvocati.it](mailto:martina.mugnaini@firenze.pecavvocati.it)

Cod. Fisc. : MGNMTN83H48A564R – Pat. IVA: 06255360486

Studio Secondario

Via Magna Grecia n.30/a – 00183 Roma

Tel. 055/2466092 – 055/2346016

Fax 055/2260892

[avv.piccioli@piccioli.co](mailto:avv.piccioli@piccioli.co)

## STUDIO LEGALE

**Avv. Carlo Piccioli**

*Patrocinante in Cassazione*

*Professore incaricato Università degli Studi di Firenze*

*Facoltà "Cesare Alfieri"*

**Avv. Alessandro Sarteanesi**

*Patrocinante in Cassazione*

**Avv. Martina Mugnaini**

**Dott. Alessio Genito**

---

27 novembre 1933, n. 1578, convertito nella L. 22 gennaio 1934, n. 36, la sospensione dall'esercizio professionale sulla quale il consiglio predetto doveva pronunciarsi; e, ai fini di tale qualificazione, non si può distinguere tra i casi in cui la sanzione è applicata dal consiglio nell'esercizio della sua discrezionalità e quelli in cui, come nella specie, essa deve essere disposta perché la legge la fa di diritto discendere dal verificarsi di una circostanza che ha valutato in via generale ed uniforme.

Ora non è esatto che, nell'esplicazione di tale potere, il consiglio dell'ordine degli avvocati assume veste giurisdizionale.

Esso svolge il relativo compito nei confronti dei professionisti che formano l'ordine forense; quindi all'interno del gruppo che essi costituiscono, e per la tutela di interessi che sono essenzialmente della classe professionale, in modo che la funzione disciplinare che al consiglio compete è manifestazione di un potere sugli iscritti all'albo; e di un potere meramente amministrativo. Questo, se non è, come non è, di carattere gerarchico, è certo dato dalla legge per l'attuazione del rapporto che si instaura per il fatto dell'appartenenza all'ordine, il quale impone comportamenti conformi ai fini che esso deve perseguire; è espressione di una autonomia concessa per la più diretta e immediata protezione di questi fini, e soltanto di essi.

Per attribuire alla funzione una natura giurisdizionale non basta constatare che il consiglio opera con la garanzia di un procedimento: questo è spesso previsto anche nella materia amministrativa, in modo che non ha nemmeno importanza che esso si svolga nel contraddittorio dell'incolpato e che il consiglio dell'ordine può sentire testimoni. Ha importanza invece che il procedimento si conclude con una pronuncia che mira a sanzionare l'offesa fatta al gruppo di cui l'ordine è esponente, con riguardo ai fatti consumati da un suo componente, perché uno dei dati che danno carattere giurisdizionale ad un organo e l'estraneità dell'interesse in ordine al quale esso dà la sua pronuncia. La giurisprudenza allegata dal consiglio di Campobasso per giustificare la natura giurisdizionale della sua funzione concerne quello nazionale forense; e, se è vero che, in un primo tempo, anche alle decisioni disciplinari dei consigli dell'ordine venne data qualifica giurisdizionale, è anche vero che, più di recente, in giurisprudenza si è affermata la più esatta opinione del loro carattere amministrativo, sul fondamento delle considerazioni sopra esposte.

---

### Studio Principale

Via Venti Settembre n.76 – 50129 Firenze

pec: [carlo.piccioli@firenze.pecavvocati.it](mailto:carlo.piccioli@firenze.pecavvocati.it)

Cod. Fisc. : PCCCRL58T23D612V – Part.Iva : 04083710485

Studio Secondario

Via Roma n.100 - 50028 Tavarnelle Val di Pesa (FI)

pec: [alessandro.sarteanesi@firenze.pecavvocati.it](mailto:alessandro.sarteanesi@firenze.pecavvocati.it)

Cod. Fisc. : SRTLSN73A12D612A - Part.Iva : 05293530480

Studio Secondario

Via San Gregorio n.53 - 20124 Milano

pec: [martina.mugnaini@firenze.pecavvocati.it](mailto:martina.mugnaini@firenze.pecavvocati.it)

Cod. Fisc. : MGNMTN83H48A564R – Pat. IVA: 06255360486

Studio Secondario

Via Magna Grecia n.30/a – 00183 Roma

Tel. 055/2466092 – 055/2346016

Fax 055/2260892

[avv.piccioli@piccioli.co](mailto:avv.piccioli@piccioli.co)

## STUDIO LEGALE

**Avv. Carlo Piccioli**

*Patrocinante in Cassazione*

*Professore incaricato Università degli Studi di Firenze*

*Facoltà "Cesare Alfieri"*

**Avv. Alessandro Sarteanesi**

*Patrocinante in Cassazione*

**Avv. Martina Mugnaini**

**Dott. Alessio Genito**

---

Non vale che il procedimento può essere iniziato anche dal pubblico ministero presso il Tribunale o su ricorso di chi è interessato a denunciare l'infrazione commessa dal professionista; né vale che gli atti del procedimento e la decisione devono essere comunicati al pubblico ministero suddetto, che questi può presentare deduzioni, e può chiedere la escussione di testimoni. A parte che non può escludersi che il compito di iniziare un procedimento amministrativo o di intervenire sia dato al pubblico ministero, quello presso il Tribunale, nella specie, non partecipa al procedimento innanzi al consiglio dell'ordine; tanto vero che, ricevuta copia della decisione, deve farne relazione all'ufficio superiore, il quale è il solo legittimato a proporre ricorso al consiglio nazionale forense. Unicamente in questa seconda fase del procedimento il pubblico ministero prende parte alla discussione, svolge le sue conclusioni e assiste alla decisione finale; e così resta dimostrato che i poteri che gli spettano nella fase anteriore hanno unicamente il carattere di collaborazione ad una attività amministrativa. E si dimostra che soltanto quando il procedimento si sposta nella sede del reclamo le funzioni del pubblico ministero si esercitano ai fini della tutela di un interesse esterno a quello del gruppo, diverso e distinto dall'altro che si incentra nell'ordine.

Pertanto non può ritenersi che il giudizio di legittimità costituzionale sulla questione di cui sopra sia stato promosso in modo idoneo.

P.Q.M.

la Corte Costituzionale

dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell' *art. 43, lett. c), della L. 22 gennaio 1934, n. 36*, sul Ordinamento delle professioni di avvocato e procuratore, promossa dal Consiglio dell'ordine degli avvocati e procuratori di Campobasso con deliberazione 13 novembre 1965, in riferimento agli *artt. 2, 3 e 27 Cost.*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte Costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 giugno 1967.

---

### Studio Principale

Via Venti Settembre n.76 – 50129 Firenze

### Studio Secondario

Via Roma n.100 - 50028 Tavarnelle Val di Pesa (FI)

### Studio Secondario

Via San Gregorio n.53 - 20124 Milano

### Studio Secondario

Via Magna Grecia n.30/a – 00183 Roma

Tel. 055/2466092 – 055/2346016

Fax 055/2260892

avv.piccioli@piccioli.co

pec: [carlo.piccioli@firenze.pecavvocati.it](mailto:carlo.piccioli@firenze.pecavvocati.it)

Cod. Fisc. : PCCCRL58T23D612V – Part.Iva : 04083710485

pec: [alessandro.sarteanesi@firenze.pecavvocati.it](mailto:alessandro.sarteanesi@firenze.pecavvocati.it)

Cod. Fisc. : SRTLSN73A12D612A - Part.Iva : 05293530480

pec: [martina.mugnaini@firenze.pecavvocati.it](mailto:martina.mugnaini@firenze.pecavvocati.it)

Cod. Fisc. : MGNMTN83H48A564R – Pat. IVA: 06255360486